



GOOD&GREEN, l'efficienza energetica per il non profit



Deloitte.
Legal

La transizione energetica degli Enti del Terzo Settore

Quadro normativo attuale e possibili evoluzioni

ENTI DEL TERZO SETTORE – NORMATIVA RILEVANTE - 1/2

- **D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore («Codice»)**: entrato in vigore il 3 agosto 2017, provvede al riordino della disciplina degli Enti del Terzo Settore, in forza di Legge Delega 6 giugno 2016 n. 106.

➤ Definizione di Enti del Terzo Settore – Articolo 4

Articolo 4, comma 1


«Sono **Enti del Terzo settore** le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, **costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale** in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, **ed iscritti nel RUNTS**».

Articolo 4, comma 3

«Agli **enti religiosi civilmente riconosciuti** le norme del presente decreto si **applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5**, a condizione che per tali attività **adottino un regolamento**, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, **che**, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, **recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel RUNTS**. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili».

ENTI DEL TERZO SETTORE – NORMATIVA RILEVANTE – 2/2

- **Decreto Crescita (D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito con L. 28.06.2019 n. 58)** - Modifica Art. 101, comma 2, del Codice: il termine per l'adeguamento degli statuti di bande musicali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale è prorogato al **30 giugno 2020 (prima 3 agosto 2019)**.



Il requisito dell'iscrizione al RUNTS, nelle more della relativa istituzione, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti (Registri ONLUS, Organizzazioni Volontariato, Associazioni di promozione sociale) secondo la previgente normativa.

ENTI RELIGIOSI – NORMATIVA RILEVANTE

Enti religiosi
civilmente
riconosciuti

Sono regolati da:

- **Accordi Stato-Chiesa** (Patti Lateranensi del 11 febbraio 1929 e Accordo di modifica del Concordato e Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984, ratificati da L. 25.03.1985, n. 121);
- **Leggi sui culti ammessi** (L. 1159/1929) relative anche a confessioni non cattoliche.

La definizione attuale di “enti religiosi civilmente riconosciuti” si riferisce a enti iscritti nel registro delle persone giuridiche di ogni Provincia previsto dal DPR 361/2000.

- La Legge Delega prima si riferiva alla “disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato” ora invece il Codice si riferisce a «enti religiosi civilmente riconosciuti».
- Gli **Articoli da 79 a 89 del Codice regolano il regime fiscale degli ETS** e saranno applicabili con l’operatività del RUNTS: l’art. 80 del Codice prevede un regime forfettario del reddito di impresa per gli ETS.
- Come previsione normativa fiscale si evidenzia che ad oggi **la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha abrogato dal 1 gennaio 2019 il regime agevolato di cui all’art. 6 DPR 601/1973**, che prevedeva un’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) ridotta alla metà per determinati soggetti, inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (per le attività diverse da quelle di culto).

EFFICIENZA ENERGETICA – NORMATIVA RILEVANTE 1/2

- Come noto, **le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, sono state introdotte dall'art. 1, commi da 344 a 347, della L. n. 296 del 2006** (Legge Finanziaria 2007): tali disposizioni sono state richiamate dall'art. 1 comma 48, L. 13 dicembre 2010 n. 220.
- La norma di riferimento è l'**Articolo 14, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 convertito con L. 3 agosto 2013 n. 90 e ss.mm.ii., «Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica»**. In forza della Legge di Bilancio di ogni anno, il periodo di applicazione delle detrazioni è stato prorogato sino al 31.12.2019.
- La detrazione cambia a seconda della tipologia di intervento. Per interventi di riqualificazione energetica di **parti comuni di edifici condominiali la detrazione riguarda le spese sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2021** (Comma 2-quater).
- **Articolo 14, Comma 2-sexies:** I beneficiari della detrazione possono optare per **la cessione del corrispondente credito ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
- Le **modalità di cessione sono definite da Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18.04.19** che, tra l'altro, specifica che il credito di imposta può essere ceduto dai soggetti passivi IRES, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta di cui all'art. 14 su singole unità immobiliari.



EFFICIENZA ENERGETICA – NORMATIVA RILEVANTE 2/2

Il **Decreto Crescita (D.L. 30.04.2019 n. 34)** ha introdotto all'articolo 10 l'opzione del cd. «**sconto in fattura**» per interventi di efficienza energetica

Art. 14, comma 3.1, DL 63/2013

Prevede che, per gli interventi di efficienza, **il soggetto avente diritto delle detrazioni può optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto su corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi e a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

- La **comunicazione dell'esercizio dell'opzione di sconto in fattura** deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo di sostenimento della spesa (**Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31.07.2019**)
- La documentazione relativa agli interventi effettuati (i.e. scheda informativa di cui al DM 19.02.2007 e attestato di prestazione energetica) deve essere inoltrata per via telematica all'**ENEA** che monitora e controlla il settore.

In tale contesto operano le **Energy Service Companies definite dal D.lgs. 115/2008** che forniscono servizi energetici o misure di miglioramento dell'efficienza energetica, accettando un rischio finanziario. Le ESCO possono essere certificate ai sensi della UNI CEI 11352:2014.

TRANSIZIONE ENERGETICA ETS

- In tale quadro normativo rilevante relativo a enti non profit / ETS e ad interventi di efficienza energetica, le **problematiche legali e fiscali riscontrate in merito agli interventi di efficienza energetica** aventi ad oggetto gli immobili in uso/di proprietà di enti non profit sono:



Avere conferma che anche gli non profit possano beneficiare delle detrazioni per interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 D.L. 63/2013 in virtù della loro soggezione a IRES per le attività non di culto e comprendere l'accesso a tali detrazioni anche per immobili dedicati ad attività di culto

Applicare le detrazioni previste per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali per complessi immobiliari di enti non profit.

Identificare le spese massime su cui calcolare la detrazione fiscale in relazione alle unità immobiliari degli immobili degli enti non profit (es. limite di €40.000 per unità per interventi su parti comuni condominiali o € 136.000 per unità immobiliare per interventi su tali parti comuni, cumulati con interventi di riduzione del rischio sismico).

Applicare agli immobili degli enti non-profit lo schema del contratto di rendimento energetico (EPC) di cui al D.lgs. 102/2014, ancorando il pagamento degli investimenti realizzati al livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilita contrattualmente.

POSSIBILI EVOLUZIONI NORMATIVE



Agevolazioni finanziarie

- Rinvenire delle **agevolazioni finanziarie dedicate a enti non-profit/ETS** per interventi di efficienza energetica su propri immobili aventi finalità sociali, educative e socio assistenziali, come ad esempio le garanzie e i finanziamenti a tasso agevolato previsti dal «Fondo Nazionale per l'efficienza energetica», di cui al DM 22.12.2017, per le «imprese» in relazione ai propri processi e servizi.

Linee Guida

- Disporre di Linee Guida operative di Contratti di prestazione energetica su immobili di enti non profit o di una studio di settore che affronti le peculiarità degli interventi su tali immobili (come accade ad esempio per gli Edifici Pubblici tramite le Linee Guida ENEA) e la povertà energetica che affligge anche tali immobili, con specifici parametri di misurazione del fenomeno.

Detrazioni fiscali

- Rinvenire nell'art. 14 del DL 63/2013 una **conferma che le detrazioni per interventi di efficienza energetica sono usufruibili anche dagli enti non profit o ETS**, come allo stato previsto ad es. per «Istituti autonomi per le case popolari», comunque denominati, nonché' enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società e che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing (costituiti e operanti al 31.12.2013) - Comma 2-septies, Art. 14.

Guida Agenzia Entrate

- Rinvenire nella prossima Guida «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico» (ultima aggiornata a Marzo 2019) dell'Agenzia delle Entrate delle indicazioni che confermino la possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali per gli enti non-profit (anche sotto forma di sconto in fattura).



Grazie per l'attenzione !!

Contatti Deloitte Legal

Deloitte.
Legal



Avv. Antonella Alfonsi

Partner | Deloitte Legal

Italy - Milan

Contatti

Tel: +39 0283324501

Mobile: +39 3355638184

aalfonsi@deloitte.it



Avv. Emanuele Bottazzi

Director | Deloitte Legal

Italy - Milan

Contatti

Tel: +39 0283324526

Mobile: +39 3453054192

ebottazzi@deloitte.it

